



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Sonia Martelli	Presidente
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario (relatore)
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Giulia Ruperto	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 7 settembre 2022 ha assunto la seguente

#### DELIBERAZIONE

##### **Sulla richiesta di parere del comune di San Colombano al Lambro (MI)**

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTA la richiesta di parere acquisita al protocollo pareri di questa Sezione, n. 32 del 13 luglio 2022, sottoscritta dal Sindaco del comune di San Colombano al Lambro;

VISTA l'ordinanza n. 55/2022, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza;

UDITO il relatore, dott.ssa Valeria Fusano.

### **PREMESSO IN FATTO**

Il Sindaco del comune di San Colombano al Lambro, dopo aver premesso di essere un ente privo di dirigenti, riferisce di aver attuato la revisione delle posizioni organizzative ai sensi dell'art. 15 CCNL Funzioni Locali nel maggio 2019, senza tuttavia essersi avvalso della facoltà di cui all'art. 11 *bis*, co. 2, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135. Conseguentemente, ai titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del CCNL 21/05/2018, non è stato riconosciuto l'adeguamento del trattamento accessorio in misura corrispondente alla differenza tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e il maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL.

L'Ente, precisato che *“gli incarichi di posizione organizzativa, stabiliti sulla base delle articolazioni della struttura organizzativa (definite Aree Strategiche), non si sono modificati e sono i medesimi quattro già previsti nel 2018”*, chiede di sapere *“se sia ancora possibile – ad oggi - avvalersi della facoltà prevista dal più volte citato art. 11-bis comma 2 del Dl 135/2018”*.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Preliminarmente occorre verificare se la richiesta di parere formulata dal comune di Somma Lombardo presenti, alla luce dei consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, i necessari requisiti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva.

1.2 Sotto il profilo soggettivo, l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 dispone che *“le Regioni possono richiedere ... alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane”*.

Sotto il profilo in esame, la richiesta di parere risulta ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del comune istante, nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 TUEL.

1.2 Sotto il profilo oggettivo occorre premettere che la funzione consultiva della Corte non può essere intesa come consulenza generale, ma è circoscritta dalla legge alla materia della contabilità pubblica. Inoltre, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza contabile, l'attività consultiva non può riferirsi a casi concreti o ad atti gestionali, già adottati o da adottare da parte dell'Ente (si vedano, *ex multis*, le deliberazioni di questa Sezione n. 309/2018/PAR; n. 108/2018/PAR; n. 99/2017/PAR; n. 12/2017/PAR) e risolversi, per tale via, in un'inammissibile ingerenza nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, in una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale.

In tal quadro, la richiesta di parere qui in esame si configura ammissibile limitatamente ai profili, di ordine generale ed astratto, relativi all'interpretazione della normativa in tema di contabilità pubblica, sicché la Sezione si limiterà ad affrontare la questione dell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 11 *bis*, co. 2, del D.L. n. 135/2018. Risultano invece irrilevanti, ai fini che qui interessano, le ragioni che hanno condotto l'Ente a non avvalersi, all'epoca della revisione dell'assetto delle posizioni organizzative, della facoltà attribuita dalla citata disposizione; così come inconferenti sono le motivazioni che oggi condurrebbero l'Ente ad applicare la norma.

2. Nel merito, come accennato in premessa, il comune di San Colombano al Lambro chiede di sapere se sia ancora possibile avvalersi della facoltà prevista dall'art. 11 *bis*, comma 2, del D.L. n. 135/2018, per procedere all'adeguamento delle retribuzioni di posizione e di risultato degli attuali titolari di posizione organizzativa in misura corrispondente all'aumento attribuito a seguito del rinnovo CCNL per il triennio 2016-2018.

Sulla questione la Sezione si è già pronunciata in senso negativo con due deliberazioni, dalle quali non vi è motivo di discostarsi, evidenziando il carattere eccezionale dell'art.

11 bis più volte richiamato rispetto al limite generale posto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Più precisamente, con la deliberazione n. 210/2019/PAR, è stato chiarito che *“l'art. 11 bis, comma 2, del d.l. n. 135/2018 consente una deroga alla disposizione appena ricordata, per i comuni privi di dirigenza, disponendo che l'invarianza della spesa non si applica alle indennità dei titolari di posizioni organizzative, di cui agli artt. 13 e ss. del CCNL relativo al comparto funzioni locali, limitatamente alla differenza tra gli importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto (21 maggio 2018) e l'eventuale maggior valore attribuito successivamente alle posizioni già esistenti, ai sensi dell'art. 15 del CCNL in parola. Il differenziale da escludere dal computo di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 è soltanto la maggiorazione delle indennità attribuite alle posizioni organizzative già in servizio al momento dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale”*.

In termini ancor più espliciti, la successiva deliberazione n. 83/2021/PAR ha precisato che l'art. 11 bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018 *“richiede che la differenza degli importi da non computare ai fini del rispetto del limite previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 sia emersa in occasione del passaggio alla nuova disciplina del CCNL, sia limitata alla differenza fra gli importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto e l'eventuale maggior valore attribuito in base a quest'ultimo e riguardi posizioni organizzative già in servizio alla data di tale passaggio”*; sicché *“deve, ..., escludersi che l'art. 11 bis comma 2 del d.l. 135/2018 abbia introdotto, in via generale, la possibilità di utilizzare risorse connesse ad eventuali capacità assunzionali per il finanziamento del trattamento accessorio delle posizioni organizzative di cui al nuovo CCNL funzioni locali”*.

Ad avviso del Collegio, la conclusione non muta laddove gli incarichi di posizione organizzativa non siano variati rispetto a quelli attribuiti nel 2018.

Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, l'art. 11 bis del D.L. n. 135/2018 è disposizione di carattere eccezionale, come tale di stretta interpretazione, rappresentando *“una deroga concessa in sede di prima applicazione del nuovo sistema di pesatura delle indennità delle posizioni organizzative...volta a disciplinare, all'indomani della sottoscrizione del nuovo CCNL comparto enti locali, un particolare aspetto del regime transitorio dal vecchio al nuovo sistema di pesatura delle posizioni organizzative”* (Corte dei

conti, sez. reg. controllo Toscana n. 1/2021/PAR). La relatività applicabilità non è pertanto consentita oltre il 21 maggio 2019, data entro la quale l'assetto delle posizioni organizzative doveva essere necessariamente ridefinito.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – si pronuncia nel senso che *“dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 15 del CCNL Funzioni Locali per la revisione dell'assetto delle posizioni organizzative (21 maggio 2019), non è consentito l'adeguamento del trattamento accessorio dei titolari di tali incarichi in deroga del limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2, del D.L. 135/2018”*.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 7 settembre 2022.

Il Relatore

(dott.ssa Valeria Fusano)

Il Presidente

(dott.ssa Sonia Martelli)

Depositata in Segreteria il

8 settembre 2022

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)